

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RISARCIMENTO DANNO

ACQUE PUBBLICHE -

EDUZIONI ILLECITE -

Dott. VINCENZO CARBONE

- Primo Presidente -

R.G.N. 11746/2007

Dott. SALVATORE SENESE - Presidente di sezione -

Cron. 12243

Dott. ROBERTO PREDEN

- Presidente di sezione -

Ud. 17/02/2009

Dott. MASSIMO ODDO

- Consigliere -

Rep.

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Consigliere -

Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Consigliere -

Dott. RENATO RORDORF

- Consigliere -

Dott. FILIPPO CURCURUTO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11746-2007 proposto da:

elettivamente

2009

domiciliato in

, presso lo

217

studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta delega a margine del ricorso;

ricorrente

nonchè contro

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA;

- intimato

avverso la sentenza n. 23/2006 del TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 03/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott.

• ;

;

udito l'Avvocato

, per delega

dell'avvocato

udito il P.M. in persona del

che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia aveva condannato a risarcire all'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana, in quanto titolare del demanio idrico regionale, il danno derivantegli dalla sottrazione, fra il 1976 e il 1981, di un determinato quantitativo di acqua pubblica da un pozzo situato in un fondo di Sofia Bonanno, madre del , in misura eccedente quella necessaria per l'irrigazione del terreno.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, premesso che per tale fatto il era stato prosciolto per amnistia, in ragione della speciale tenuità del danno, dal delitto di furto aggravato continuato di quantitativi d'acqua concessi all'AMAP (Azienda municipalizzata acque Palermo) e da lui abusivamente estratti, ha considerato che egli fosse legittimato passivamente rispetto all'azione risarcitoria, proposta sul fondamento della sentenza penale che aveva accertato il prelievo ad opera del , ritenuto detentore e gestore del pozzo da cui l'acqua era stata sottratta.

Quanto alla prova della responsabilità, il TSAP ha fatto riferimento alla sentenza penale, osservando che il non era stato assolto con una formula escludente il "fatto materiale" della sottensione dell'acqua da parte sua, circostanza, per contro, ritenuta sussistente in sede penale, visto che il proscioglimento era dovuto unicamente all'applicazione dell'amnistia, consentita dal riconoscimento dell'attenuante del danno lieve. In altri termini, l'accertamento, contenuto nella sentenza penale, della sottrazione dell'acqua da parte del , nella quantità di 13 litri al secondo dal 1976 al 1981, eccedente quella necessaria alla irrigazione del fondo, con la piena consapevolezza del carattere abusivo di questa ed al fine di favorire se stesso o la propria madre proprietaria del fondo, era il presupposto del proscioglimento, per effetto dell'applicazione dell'attenuante, tenuto conto del lieve valore delle singole derivazioni unitariamente considerate, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che nel reato continuato considera valutabile il danno provocato dai singoli episodi delittuosi.

Secondo il TSAP l'accertamento delle predette circostanze (fatto oggettivo della sottrazione, consapevolezza della sua abusività, volontarietà della condotta, fine di profitto) in sede penale esplicava effetto vincolante anche in sede civile a norma dell'art. 654 c.p.p.

D'altra parte, le trattative condotte dal con l'Azienda per concludere il contratto che gli avrebbe consentito di sottrarre acqua da fornire all'altro contraente, e le sue istanze all'Assessorato per ottenere la concessione, poi assentita per soli 2,60 litri al secondo, confermavano la piena consapevolezza del circa l'abuso da lui perpetrato con la sottrazione di 13 litri al secondo.

M

Non era necessaria, pertanto, alcuna indagine sul fatto materiale della sottrazione e sugli aspetti soggettivi della condotta, che, del resto, si sarebbe posta in contrasto con il giudicato penale.

Il TSAP osservava quindi che il proprietario di un fondo in base all'articolo 93 del R.D. 1775/33, ha facoltà, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee per "usi domestici", ivi compresi quelli per la irrigazione. Tuttavia nella zona soggetta a tutela vi è competenza esclusiva dell'autorità amministrativa per la autorizzazione e concessione per la eduzione ed utilizzazione delle acque. Nel caso di specie vi era stata concessione in favore dell'AMAP per la eduzione dal pozzo di litri 45 al secondo di acqua, comprensivi di litri 2, 60 al secondo per la ditta , per gli usi irrigui del fondo. Di conseguenza la sottrazione di acqua da parte del nella misura di 13 litri al secondo, eccedendo quella consentita, aveva prodotto all'Assessorato un danno, la cui liquidazione ad opera del primo giudice, mediante utilizzazione degli stessi parametri tenuti presenti dal giudice penale, con deduzione dei costi di estrazione e sollevamento alla bocca del pozzo, doveva essere riconfermata, essendo stata oggetto di censure da parte del in termini generici ed indeterminati.

Di questa sentenza chiede la cassazione con ricorso per quattro motivi. L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Siciliana è rimasto intimato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 codice civile; 151 e 185 codice penale; 651,652, e 654 codice di procedura penale, sulla base, in sintesi degli argomenti che seguono.

Il nuovo codice di procedura penale nell'ambito delle sentenze di proscioglimento distingue nettamente fra pronunzie di assoluzione e pronunzie di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere iniziata o non doveva essere proseguita.

L'art. 654 di detto codice attribuisce alle sentenze di assoluzione autorità di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo, quando in esso si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale.

La sentenza di proscioglimento per amnistia non rientra fra le sentenze di assoluzione ma fra quelle di non doversi procedere.

L'articolo 651 del codice penale riconosce a sua volta autorità di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.

1

La sentenza di proscioglimento per amnistia non è una sentenza di condanna.

Pertanto, in base di essa non si forma il giudicato e i fatti quali accertati dal giudice penale devono essere riconsiderati dal giudice civile.

La responsabilità del ricorrente circa l'eduzione e sottrazione dell'acqua è stata affermata dal TSAP sulla base della sola sentenza penale di proscioglimento per amnistia, ritenuta vincolante e perciò preclusiva di ogni ulteriore indagine sul fatto della sottrazione e sulla volontà e consapevolezza della condotta del ricorrente.

Quindi il TSAP ha ricollegato alla sentenza penale di proscioglimento per amnistia un'efficacia di giudicato che essa non ha, violando in tal modo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale richiamate in epigrafe, nonché il principio del contraddittorio, secondo il quale la prova dei fatti deve essere acquisita nel processo in cui questi vengono dedotti a fondamento della domanda, secondo le regole proprie di questo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la Corte se la sentenza penale irrevocabile di scioglimento pronunciata in seguito a dibattimento per amnistia abbia efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile (o amministrativo) per il risarcimento del danno, e in ogni giudizio civile (o amministrativo) quando in questo si controverte intorno a un diritto (o a un interesse legittimo) il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 codice civile, 151 e 185 codice penale; 651,652 e 654 codice di procedura penale, sulla base, in sintesi, degli argomenti che seguono.

La giurisprudenza che riconosce effetto vincolante alla sentenza di proscioglimento per amnistia nel giudizio per il risarcimento del danno, ritiene che il giudice debba pur sempre stabilire se il fatto, come accertato, sia idoneo a fondare la pretesa risarcitoria. L'accertamento della sentenza penale riguardava solo la stipulazione da parte del dei contratti con l'AMAP contenenti la clausola sulla facoltà di trattenere un determinato quantitativo di acqua per i bisogni irrigui, senza alcuna verifica sulla sua effettiva utilizzazione. Pertanto la condanna del senza la prova della concreta sottrazione di acqua e della sua misura equivaleva ad una condanna senza la prova dell'esistenza e dell'entità del danno risarcibile.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la Corte suprema se la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciatasi in seguito a dibattimento per amnistia - ove pure si riconosca autorità di giudicato nel successivo giudizio civile (o amministrativo) per il risarcimento del danno, e in ogni giudizio civile (o amministrativo) quando in questo si controverte intorno a un diritto (o un interesse legittimo) il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti

for

materiali che furono oggetto del giudizio penale - dispensi il giudice civile dal valutare quegli stessi fatti in via autonoma, sicché, ove pure si ammetta la incontrovertibilità dei fatti materiali, possa il giudice a priori rifiutare di dare ad essi una valutazione specifica circa la loro suscettibilità di arrecare un danno risarcibile.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione dell'articolo 132 c.p.c., sulla base, in sintesi, degli argomenti che seguono.

Il TSAP ha determinato il valore dell'acqua sottratta, in Lit 65 per metro cubo, al netto dei costi di eduzione, in modo apodittico e senza specifica motivazione.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la Corte suprema se il giudice può procedere alla determinazione del danno riportandosi a valori desunti da altre pronunce, omettendo i criteri utilizzati per la valutazione, e se ciò determini, per omessa motivazione sul punto, violazione dell'articolo 132 c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 93 e 103 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, sulla base, in sintesi, degli argomenti che seguono.

In base all'art. 93 R.D. 1933 /1775, come interpretato dalla giurisprudenza, l'utilizzo illecito dell'acqua presuppone la sua utilizzazione per scopi imprenditoriali eccedenti lo scopo di conservazione del mondo. Nel caso di specie l'assenza di dette finalità era incontestata, e, in ogni caso, l'Assessorato non aveva fornito prova di una utilizzazione del bene diversa rispetto alla conservazione delle colture esistenti sul fondo.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: dica la Corte suprema se, nel caso in cui venga contestata al privato la sottrazione abusiva di acque sotterranee, ed il privato alleghi di avere, a tutto concedere, utilizzato l'acqua ai sensi dell'articolo 93 del R.D. 1775 / 33, spetti al Giudice l'obbligo di accertare se l'acqua, in ipotesi emunta, soddisfi tali usi ovvero sia utilizzata per scopi diversi.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

Il precedente codice di procedura penale all'art. 28 disponeva che: "Art. 28 - Autorità del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso."

Jur

L'art. 654 del codice di rito penale ora vigente stabilisce che: "

ē

"Art. 654 - Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi

1. Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa"

Nella giurisprudenza di questa Corte sono stati espressi orientamenti contrastanti circa l'applicabilità del cit. art. 654 c.p.p al caso di sentenza di non doversi procedere a norma dell'art. 531 dello stesso codice per l'esistenza di una causa di estinzione del reato.

Un indirizzo ritiene che la sentenza dibattimentale di proscioglimento per amnistia o per prescrizione, cui si sia pervenuti a seguito di concreti accertamenti del giudice penale, che hanno condotto alla concessione di attenuanti, dichiarate prevalenti sulle aggravanti, possa ai sensi dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale (che, secondo tale indirizzo, riproduce, nella sostanza, l'art. 28 del precedente codice), spiegare effetti nel giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati dal giudice penale, quando da questi fatti dipende il riconoscimento del diritto fatto valere in sede civile (Cass. 1993/6906; nello stesso senso Cass. 1995/810; 1996/3519; 1998/3937; 1999/13939; 2000/14328).

Un diverso orientamento nega invece efficacia di giudicato alla sentenza di applicazione dell'amnistia, emessa a seguito di dibattimento in favore dell'imputato, poi convenuto per il risarcimento del danno derivante da reato, trattandosi di sentenza di proscioglimento e non di condanna o di assoluzione e ritiene che, pertanto, nel giudizio civile o amministrativo promosso per le restituzioni ed il risarcimento del danno contro l'imputato, il giudice, dopo il proscioglimento dell'imputato in applicazione dell'amnistia, debba interamente rivalutare il fatto, pur potendo a tal fine tenere conto degli elementi di prova ritualmente acquisiti nel processo penale poi conclusosi con la detta sentenza di rito. (Cass. 1996/342; nello stesso senso, Cass. 1996/1319; 1997/3084; 1998/10551; 2000/5887; 2000/5945; 2000/10122; 2001/3132; 2004/2297).

La Corte ritiene che le ragioni di questo secondo orientamento lo rendano preferibile.

L'art. 654 c.p.c., da leggere in connessione con i tre articoli che lo precedono, si inserisce in un sistema nel quale l'efficacia di giudicato della sentenza penale emessa a seguito di dibattimento è collegata sempre ad una sentenza di condanna o di assoluzione. La sentenza di non doversi

Mul

procedere a norma dell'art. 529 c.p.p non si lascia ricondurre ad alcuna di tali categorie. Né, come sostenuto, invece, dall'orientamento dal quale si dissente (v. ad es. Cass. 2000/14328) giova la sua omogeneità rispetto alle sentenze di assoluzione, per il comune riferimento al genere delle sentenze di proscioglimento (come da rubrica del Libro VII, titolo III,capo II, sezione prima del c.p.p) proprio perché il legislatore nell'art. 654 c.p.c. ha esplicitamente richiamato le sole sentenze di assoluzione e perciò la specie anziché il genere.

Del resto, che non si tratti di dato sostanzialmente trascurabile siccome meramente formale (così invece, ad. es. Cass. 1998/3937; Cass.2000/14328, cit.) è dimostrato dalla netta differenza, per il profilo qui rilevante, fra l'articolo in esame e l'art. 28 del precedente c.p.p., che faceva invece esplicito richiamo alle sentenza di condanna o di proscioglimento, così giustificando l'orientamento, del tutto pacifico nel vigore di quel testo, per cui alla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento dell'imputato per la presenza di una causa di estinzione del reato era riconosciuta autorità di cosa giudicata nel giudizio civile limitatamente ai fatti materiali accertati dal giudice del dibattimento (v. Cass. 1990/12154; 1990/8318; 1990/7213).

Né d'altra parte sembra consentito pervenire alla unificazione del regime delle varie categorie di sentenze senza entrare in conflitto con una delle linee direttrici del nuovo c.p.p., visto che, come è stato osservato," l'attuale codice di procedura penale, in conformità dei criteri mirati a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato contenuti nella legge-delega del 16.2.1987 n. 81 (art. 2 nn. 22-25 e 53) ed anche in conseguenza dei reiterati interventi della Corte costituzionale sugli artt. 25, 27 e 28 del vecchio codice, ha delineato agli artt. 651-654 una drastica revisione degli effetti extrapenali della decisione, marcata dal reiterato riferimento alle sole sentenze dibattimentali irrevocabili di condanna o di assoluzione" (Cass. 2000/5945 cit.).

Riconosciuta in generale l'inefficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, non può condividersi la tesi che esclude dall'area di tale inefficacia i casi nei quali l'esito del giudizio penale dipenda dalla positiva verifica dei presupposti di fatto in presenza dei quali opera una causa di estinzione del reato.

Va considerato in proposito che nell'annettere specificamente efficacia extrapenale alle sentenze di condanna o di assoluzione e non anche a quelle di non doversi procedere per estinzione del reato, la legge processuale esprime l'implicita valutazione per cui ai fini della decisione suddetta l'accertamento delle circostanze di fatto che consentono di pervenirvi ha carattere di mera delibazione, essendo sufficiente al riguardo una valutazione sommaria (v. in particolare, per questo profilo, Cass. 1998/10551; 2000/5887). Quindi, distinguere (come, ad. es. in Cass. 1996/3519) ai fini dell'efficacia extrapenale della sentenza a seconda che il beneficio dell'amnistia sia stato o no concesso in ragione di un giudizio di prevalenza dell'attenuante formulato in via astratta o senza

Mud

valutare la fondatezza della "notitia criminis", equivale a ritenere che il modello normativo apprestato dal legislatore per il tipo di pronunzie di cui trattasi - delineato nell'art. 531 c.p.p. mediante il riferimento all'art. 129 comma 2 dello stesso codice - possa variare in ragione di circostanze che abbiano reso necessario, o che di fatto abbiano comunque determinato, un maggiore o minore approfondimento dei profili fattuali. Ma tale opzione interpretativa non pare conforme al principio per cui gli effetti di ogni atto processuale dipendono dalle regole che lo disciplinano e non dai contenuti che esso in concreto assume, salvo che questi non ne alterino la natura e rendano così necessario qualificarlo come un diverso tipo di atto. Quindi, per tornare al problema in esame, non rileva quanto la declaratoria di una causa di estinzione del reato possa esser stata preceduta da ponderata e specifica valutazione della insussistenza di ipotesi di proscioglimento immediato (a norma dell'art. 152 vecchio codice e dell'art. 129 di quello vigente) dovendosi escludere l'efficacia di giudicato per qualsiasi statuizione della sentenza di proscioglimento (v. Cass. 2001/3132). Del resto, in dottrina non si è mancato di osservare in proposito che con il limitare il richiamo alle sole sentenze di condanna il legislatore abbia inteso proprio escludere l'estensione dell'autorità di giudicato extrapenale alle sentenze di proscioglimento emesse sul presupposto dell'accertamento del fatto.

Deve, in conclusione affermarsi il principio secondo cui "alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o amnistia non può riconoscersi efficacia extrapenale, sicché nel giudizio promosso contro l'imputato per ottenere il risarcimento del danno, il giudice civile, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, e pur potendo ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni, deve tuttavia interamente e autonomamente rivalutare il fatto".

Sulla base di tale principio va accolto il primo motivo del ricorso, mentre gli altri restano assorbiti. La sentenza va cassata con rinvio al TSAP che, in diversa composizione, riesaminerà la causa in base al ridetto principio. Nulla per le spese di questo giudizio, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione; nulla per le spese di questo giudizio.

Roma 17 febbraio 2009

Filippo Cureuruto est.

M. CANCELLIERE Glovanni Glambattista Vincenzo Carbone Presidente

